



COMUNE DI PRATO

Direttive del Segretario / Direttore generale n.**3** del **24/07/2017**

Oggetto: **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Conferimento di incarichi di lavoro autonomo (art. 7 D. Lgs. n. 165/2001) e contratti di prestazione occasionale (art. 54bis D.L. n. 50/2017).**

La presente direttiva viene emanata ad integrazione dei contenuti della misura n. 32 (Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, c. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001) del vigente Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità con l'obiettivo di dare indicazioni operative circa le modalità applicative del novellato art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di incarichi esterni anche alla luce della nuova disciplina sul contratto di prestazione occasionale introdotta dall'art. 54bis del D.L. n. 50/2017, che, secondo l'espressa previsione del comma 7, può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2017 ha, infatti, apportato alcune significative modificazioni all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, da un lato, introducendo (comma 5bis), il divieto permanente di stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (divieto che in realtà già esisteva e per il quale il D. Lgs. 81/2015 fissava quale data ultima di decorrenza il 01.01.2017), dall'altro, individuando negli incarichi individuali di lavoro autonomo l'unica forma contrattuale cui, in presenza dei requisiti elencati alle lettere a), b), c) e d) del comma 6, (previa verifica dell'assenza di professionalità interne all'amministrazione e con il ricorso a procedure comparative per l'individuazione del soggetto da incaricare), è legittimamente possibile far ricorso per specifiche e particolari esigenze non affrontabili con il personale in servizio.

Alla nozione di lavoro autonomo (quale prestazione, dietro corrispettivo, di un'opera o di un servizio caratterizzata da elevata professionalità, temporaneità e completa autonomia del lavoratore nei confronti del committente) contenuta nell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e regolamentata dagli artt. 2222 e ss del Codice civile, sono, dunque, riconducibili sia le forme di lavoro autonomo abituale (svolto cioè abitualmente dal prestatore d'opera e inquadrabile nell'esercizio di una professione) sia quelle di lavoro autonomo occasionale (ovvero quelle in cui vi è assenza di prevalenza e abitudine della prestazione).

Al contrario, nonostante la comune qualificazione ("occasionale") con una delle forme del lavoro autonomo, la prestazione occasionale dell'art. 54 bis del D.L. n.

50/2017 è totalmente fuori dall'ambito applicativo dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e si colloca in quello delle forme contrattuali flessibili (previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro) ex art. 36 dello stesso decreto legislativo n. 165.

Posto quanto sopra, si ritiene, dunque, che il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo (abituale e occasionale) debba avvenire, nel rispetto delle modalità e dei presupposti di legittimità ivi contenuti, ex art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e che il contratto di prestazione occasionale sia limitato alle sole fattispecie previste dal D.L. n. 50/2017:

1. nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
2. per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
3. per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
4. per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

L'utilizzo del contratto di prestazione occasionale deve poi avvenire in ottemperanza alle molteplici condizioni poste dal comma 7 dell'articolo 54-bis: dal rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, al limite massimo di durata (fissata dal successivo comma 20 in 280 ore l'anno per ogni prestatore), alla misura minima del compenso orario, all'attivazione previa registrazione ad una piattaforma informatica INPS. In relazione a quest'ultimo aspetto, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale dettata dalla normativa, si individua nel dirigente del Servizio Risorse Umane il soggetto preposto all'attivazione sul sito INPS dei contratti di prestazione occasionale che l'ente avrà necessità di attivare e a cui si demanda la definizione delle relative modalità operative.



Si precisa, infine, che niente è variato per quanto attiene gli incarichi conferiti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., (Codice dei contratti pubblici) per i quali si rimanda alla relativa disciplina.

Il Segretario/Direttore Generale
Dott. Roberto Gerardi